SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA ———

N. 2130

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PEPE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1995

Inquadramento del personale delle amministrazioni comunali designato per la gestione dell'ICI e dei tributi locali

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE È RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevolt Senatori. – L'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ha stabilito che il funzionario preposto per la gestione dell'ICI debba esercitare ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta e debba sottoscrivere anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti, apporre il visto di esecutività sui ruoli, disporre i rimborsi.

Identico contenuto, hanno gli articoli 11, 54, 74, del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 recante norme sulla revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Risulta chiaro, da quanto appena detto, che le norme per la gestione ICI e tributi locali, assegnano al funzionario responsabile compiti aventi rilevanza esterna ma risulta anche altrettanto chiaro che queste non recano disposizioni precise intorno alla qualifica funzionale che il funzionario deve avere nell'organico dell'ente per l'esercizio di tali funzioni.

In materia, per la verità, è intervenuta, in data 21 giugno 1993, la circolare n. 3 del Ministero dell'interno, che ha chiarito che con il termine «funzionario» debba intendersi il responsabile della funzione e non chi è inquadrato nella ottava qualifica funzionale (ai sensi delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347), aggiungendo che, di norma, il funzionario di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 504 del 1992 debba essere identificato con la figura massima apicale dell'area economico-finanziaria presente nel comune anche se di qualifica funzionale inferiore all'ottava. La circolare concludeva che, in ogni caso, qualora in organico il funzionario individuato appartenesse alla sesta qualifica funzionale questi doveva essere in possesso del diploma di ragioneria e che nei casi in cui non si verificassero le condizioni precedenti, ovvero che la figura massima apicale presente nella pianta organica del comune fosse inferiore alla sesta qualifica funzionale, che le funzioni relative all'imposta dovessero essere affidate al Segretario comunale.

Però, nonostante la circolare appena citata abbia chiarito il punto in questione in maniera soddisfacente, molti comuni, per necessità organizzative interne, hanno designato come funzionario ICI e tributi locali, dipendenti che, pur in possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno alla figura massima apicale dell'area economico-finanziaria, sono inquadrati nell'organico dell'ente in qualifiche funzionali diverse dall'apicale.

Quanto appena esposto risulta da informazioni attinte presso il Ministero delle finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale – sia, da notizie ricevute da molti sindacati.

Questa situazione crea disagi alle amministrazioni che si trovano in tali fattispecie, in quanto non hanno, per mancanza di una precisa disposizione di legge, gli strumenti giuridici per risolvere, nonostante riconoscano legittime le richieste, in senso favorevole le aspettative di reinquadramento avanzate dai funzionari designati, che palesemente svolgono in maniera continuativa mansioni superiori rispetto alla qualifica funzionale in possesso.

Pertanto, per cercare di dare soluzione a tale situazione di stallo amministrativo, che reca difficoltà alle amministrazioni, che non possono riconoscere giuridicamente le mansioni superiori svolte dai funzionari designati per la gestione ICI e tributi locali, e pregiudizio ai dipendenti che non possono vedere riconosciuta una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità di lavoro svolto (articolo 36 della Costituzione), si propone il seguente disegno di legge.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il funzionario preposto alla gestione dell'ICI e dei tributi locali, è individuato, di norma, nella figura massima apicale dell'area economico-finanziaria presente nel comune. In caso di designazione, per motivi organizzativi interni all'ente, di dipendente con diversa qualifica funzionale, a questi va attribuito l'inquadramento, a decorrere dalla data di nomina, nella stessa qualifica funzionale della figura massima apicale, purchè in possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno a quest'ultimo.

Art. 2.

- 1. Il titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla figura massima apicale dell'area economico-finanziaria del comune è, per gli enti in cui è previsto il diploma di laurea, lo stesso richiesto per la partecipazione all'esame di dottore commercialista, per gli enti in cui è sufficiente il diploma di scuola media superiore, il titolo di studio richiesto per la partecipazione all'esame di ragioniere commercialista.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.